

**DETERMINA DEL DIRETTORE
AREA VASTA N.1
N. 1155/AV1 DEL 16/11/2016**

Oggetto: Rinnovo convenzione con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia "Istituto di Terapia Cognitiva e Comportamentale (ITC)", di Padova , per lo svolgimento di attività di tirocinio. Autorizzazione alla frequenza Dott.ssa Sabina Ortolano.

**IL DIRETTORE
AREA VASTA N.1**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione dei Dirigenti delle U.O.C. Bilancio E Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. di rinnovare il testo della convenzione tra l'Area Vasta 1 e Scuola di Specializzazione quadriennale in Psicoterapia denominata "Istituto di Terapia Cognitiva e Comportamentale (ITC)", con sede in Padova, al fine di consentire ai propri allievi specializzandi di svolgere attività di tirocinio di formazione presso strutture di questa Area Vasta 1;
2. di dare atto che le attività di tirocinio si svolgeranno alle condizioni e con le modalità previste dalla convenzione allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. di autorizzare, ai fini dell'effettuazione del tirocinio di cui al punto 1), la frequenza riportata nella sottoindicata tabella:

Nominativo Tirocinante	Struttura	Tutor	Periodo di frequenza
SABINA ORTOLANO Scuola di Specializzazione "I.T.C." - Sede di Rimini	U.O.Fragilità Adulti e Minori - Distretto di Pesaro	DOTT. MARCO MAROCCINI	NOVEMBRE 2016 MARZO 2017

4. di dare atto che la presente convenzione ancorché stipulata con questa AV1 , giusta delega conferita dal Direttore Generale ASUR, ha carattere di convenzione quadro , con valenza aziendale, per cui ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima

tipologia anche presso l'ASUR - Amministrazione centrale nonché le altre Aree Vaste eventualmente interessate;

5. di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del Bilancio dell'AV1 . Ciò in ossequio all'art.3 commi 6 e 7 della legge 724/94 come riportato dalla DGRM 3964/96;

6. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'Albo Pretorio Informativo AV1, ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n.36/2013;

7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Dr. Giovanni Fiorenzuolo

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O.C. Funzioni generali di supporto alla Direzione AV1)

Normativa di riferimento:

- Legge n. 196 del 24.6.1997 articolo 18, contenente disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento;
- In applicazione della citata legge 196/97, il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 marzo 1998 n. 142 ha emanato disposizioni attuative in merito alle modalità di attivazione dei suddetti tirocini, prevedendo la stipula di apposita convenzione, definendo gli obblighi dei soggetti interessati (promotore, ospitante e tirocinante), finalità, modalità di attivazione, garanzie assicurative, tutorato, modalità esecutive, convenzioni e durata.
- In particolare, l'art. 3 della legge 56 del 18.02.1989 prevede che l'esercizio dell'attività psicoterapeutica sia subordinata ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi dopo il conseguimento della Laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia mediante corsi di specializzazione, almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in Psicoterapia, attivati ai sensi del D.P.R. 10.03.1982 n. 162, presso Scuole di Specializzazione Universitaria o presso Istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'art. 3 del citato D.P.R..
- L'art. 8 del decreto n. 509 in data 11.12.1998 del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica prevede, nell'ambito dei corsi di specializzazione, che almeno 100 ore siano dedicate al tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza.

Provvedimenti:

- Nota prot. n. 17602/07/08/2009/ASUR/AAGG/P con il quale il Direttore Generale ASUR ha delegato ai Direttori delle ex Zone Territoriali al compimento di tutti gli atti concernenti l'iter procedimentale relativo alla stipula delle convenzioni per tirocini formativi e di orientamento;
- Nota prot.n.23827 del 14.11.2011, con la quale il Direttore Generale ha comunicato ai Direttori delle Aree Vaste che sono confermate e pertanto pienamente operative in favore dei medesimi Direttori delle Aree Vaste le deleghe a suo tempo conferite mediante le precedenti note prot.n.17592 e 17602 del 7.8.2009.

Motivazioni

Con determina del Direttore di Area Vasta 1 n. 884 del 27/9/2012 è stata stipulata una convenzione con la Scuola di Specializzazione quadriennale in Psicoterapia denominata "Istituto di Terapia Cognitiva Comportamentale (ITC)", con sede in Padova, al fine di consentire agli allievi specializzandi di svolgere attività di tirocinio presso Strutture e Servizi dell'Area Vasta 1.

Con nota acquisita agli atti il 3/11/2016 al Prot.n.90827 la Dott.ssa Silvana Cilia, rappresentante legale della Scuola, chiedeva la disponibilità a rinnovare la convenzione con questa Area Vasta 1.

La richiesta è stata sottoposta al parere della Coordinatrice delle attività di tirocinio e frequenza volontaria in Psicologia Dr.ssa Giorgetti, la quale si è espressa favorevolmente in merito.

Con la medesima nota l'„Istituto di Terapia Cognitiva Comportamentale (ITC)„, con sede in Padova trasmetteva una bozza di convenzione a regolamentazione dei rapporti tra le parti.

Le condizioni e le modalità di svolgimento dell'attività di tirocinio sono specificate nel testo che si allega quale parte integrante e sostanziale della presente determina.

Contestualmente, la Dott.ssa Sabina Ortolano allieva della Scuola di Specializzazione denominata „Istituto di Terapia Cognitiva Comportamentale (ITC)„, con nota prot.n.89818 del 28/10/2016 trasmetteva la domanda di autorizzazione al tirocinio e il progetto formativo riportante le condizioni e le modalità di svolgimento della frequenza, come di seguito riassunte:

Nominativo Tirocinante	Struttura	Tutor	Periodo di frequenza
SABINA ORTOLANO Scuola di Specializzazione "I.T.C." - Sede di Rimini	U.O.Fragilità Adulti e Minori - Distretto di Pesaro	DOTT. MARCO MAROCCINI	NOVEMBRE 2016 MARZO 2017

Al riguardo, si evidenzia quanto segue:

- la Scuola di Specializzazione quadriennale in Psicoterapia denominata „Istituto di Terapia Cognitiva e Comportamentale (ITC)„, è abilitata alla formazione in Psicoterapia con Decreto Ministeriale del 25.01.2008 (sede di Padova) e Decreto Ministeriale del 20.06.2005 (sede di Rimini), come Scuola Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale.
- l'ammissione dei singoli allievi ad effettuare il tirocinio nell'ambito di strutture dell'Area Vasta avverrà nel rispetto delle procedure di cui al Regolamento approvato con determina del DAV n.710 del 31.07.2013;
- la Scuola provvederà alla copertura assicurativa dei propri tirocinanti contro gli infortuni e i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi.
- l'ASUR - Area Vasta n. 1 è esonerata da qualsiasi onere economico e sollevata da ogni responsabilità inerente lo svolgimento del tirocinio, ivi compresi eventuali danni derivanti da infortuni occorsi al personale tirocinante.
- Il tirocinio nell'ambito di strutture dell'Area Vasta n,1, non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro

Esito dell'istruttoria

si propone pertanto :

1. di rinnovare il testo della convenzione tra l'Area Vasta 1 e Scuola di Specializzazione quadriennale in Psicoterapia denominata „Istituto di Terapia Cognitiva e Comportamentale (ITC)„, con sede in Padova, al fine di consentire ai propri allievi

specializzandi di svolgere attività di tirocinio di formazione presso strutture di questa Area Vasta 1;

2. di dare atto che le attività di tirocinio si svolgeranno alle condizioni e con le modalità previste dalla convenzione allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

3. di autorizzare, ai fini dell'effettuazione del tirocinio di cui al punto 1), la frequenza riportata nella sottoindicata tabella:

Nominativo Tirocinante	Struttura	Tutor	Periodo di frequenza
SABINA ORTOLANO Scuola di Specializzazione "I.T.C." - Sede di Rimini	U.O.Fragilità Adulti e Minori - Distretto di Pesaro	DOTT. MARCO MAROCCINI	NOVEMBRE 2016 MARZO 2017

4. di dare atto che la presente convenzione ancorché stipulata con questa AV1 , giusta delega conferita dal Direttore Generale ASUR, ha carattere di convenzione quadro , con valenza aziendale, per cui ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia anche presso l'ASUR - Amministrazione centrale nonché le altre Aree Vaste eventualmente interessate;

5. di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del Bilancio dell'AV1 . Ciò in ossequio all'art.3 commi 6 e 7 della legge 724/94 come riportato dalla DGRM 3964/96;

6. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'Albo Pretorio Informativo AV1, ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n.36/2013;

7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Il Responsabile della fase istruttoria
Tiziana Ceripa

Il Dirigente Responsabile
Dott. ssa Franca Rossi

U.O.C. BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE :

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del procedimento e si attesta che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa per questa Area Vasta.

Il Responsabile del Controllo di Gestione
Bilancio
Dott.ssa Anna Olivetti
Cardinali

Il Responsabile del
Dott.ssa Laura

- ALLEGATI -

- convenzione con la Scuola di Specializzazione quadriennale in Psicoterapia denominata "Istituto di Terapia Cognitiva e Comportamentale (ITC)", con sede in Padova



ISTITUTO DI TERAPIA COGNITIVA E COMPORTAMENTALE WWW.ITCC.IT

**CONVENZIONE PER TIROCINI PSICOLOGICO-CLINICI FINALIZZATI ALLA
FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 8 DEL
DECRETO 509/98.**

**CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI TIROCINO DA PARTE DI ALLIEVI
ISCRITTI ALLA SCUOLA QUADRIENNALE DI PSICOTERAPIA COGNITIVO
COMPORTAMENTALE DELL' ISTITUTO DI TERAPIA COGNITIVA E
COMPORTAMENTALE**

TRA

La Scuola quadriennale di specializzazione in psicoterapia, di seguito denominata " I.T.C. - Istituto di terapia cognitiva e comportamentale,,," con sede legale in Padova, Via E. De Amicis, 5 - C.F. e P.Iva 04091770281, Rappresentante Legale dott.ssa Silvana Cilia nata a Ragusa, il 21.06.1958.

E

Area Vasta 1, con sede operativa in Fano via Ceccarini n.38 - C.F./ P.IVA 02175860424, rappresentata dal Direttore di Area Vasta Dr. Giovanni Fiorenzuolo, nato a Corigliano Calabro (CS) il 20/11/1953, il quale agisce in nome e per conto dell' Azienda Sanitaria Unica Regionale

PREMESSO CHE

- l'art. 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56 subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti ai sensi del decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica dell'11 dicembre 1998, n. 509;

- l'art. 8 del citato decreto prevede lo svolgimento di tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati convenzionati o accreditati nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;

- che la scuola è abilitata alla formazione in Psicoterapia con Decreto Ministeriale del 25.01.2008 (sede di Padova) e Decreto Ministeriale del 20.06.2005 (sede di Rimini), come Scuola Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 L'ASUR Area Vasta 1 accoglie presso le proprie strutture numero massimo di ... allievi, a seconda della disponibilità, della Scuola quadriennale di specializzazione in psicoterapia, di seguito denominata Istituto di Terapia Cognitiva e Comportamentale, senza alcun onere economico a carico dell' Azienda per i tirocinanti.

Art. 2 L'ASUR Area Vasta 1 dichiara che all'interno delle proprie strutture si effettua attività di psicoterapia e che vi sono psicoterapeuti iscritti all'Albo professionale, disponibili a seguire gli allievi tirocinanti, in qualità di tutor.

Art. 3 L'orario settimanale viene definito dal responsabile della struttura aziendale sede di tirocinio, previo accordo con il tutor designato dall'Istituto. Le ore di tirocinio annuali previste sono 200 ore per il primo e secondo anno, 150 per il terzo e quarto anno.

Art. 4 Il tirocinante svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi concordati e delle finalità perseguite dall'Azienda, seguendo le indicazioni date dal tutor aziendale, mantenendo la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

È facoltà dell'Azienda sospendere o revocare in qualsiasi momento il tirocinio, qualora la presenza e l'attività del tirocinante contrastino con gli obiettivi perseguiti dall'Azienda stessa. Il provvedimento relativo viene adottato dal Direttore Generale, su proposta del tutor aziendale. Del provvedimento deve essere data tempestiva comunicazione al tirocinante e all'Istituto.

Art. 5 L'attività di tirocinio non costituisce rapporto di impiego e non sono previsti oneri finanziari diretti a carico dell'Azienda.

Art. 7 La Scuola si impegna a provvedere a tutti gli oneri in materia di Assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, infortuni (riportati in servizio o per causa di servizio) e malattie. Pertanto, la Scuola solleva l'Azienda da ogni responsabilità relativa alle attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'Azienda e rientranti nel progetto formativo. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, la segreteria della Scuola si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (Sara Assicurazioni e Inail).

Art. 8 Per qualunque controversia, relativa alla presente convenzione, sarà competente il Foro di Pesaro.

Art. 9 La presente convenzione avrà validità quadriennale e potrà essere rinnovata dietro richiesta scritta da parte dell'Istituto stesso. Le parti si impegnano reciprocamente ad informarsi su eventuali cambiamenti che alterino i termini o i contenuti degli accordi stipulati, influenzando la qualità del tirocinio.

Ciascuna delle parti potrà recedere dalla presente Convenzione mediante preavviso da comunicarsi almeno quattro mesi prima mediante raccomandata A/R.

Resta inteso che, anche in caso di recesso, viene comunque garantito il compimento dell'attività in corso.

Padova, _____

Il Rappresentante Legale
Dott.ssa Silvana Cilia

ASUR-AREA VASTA N.1
Il Direttore
Dott. Giovanni Fiorenzuolo